

A tutti gli
Ordini Regionali

LORO SEDI

Roma, 6 ottobre 2005
Rif. P/CR.c/3672

CIRCOLARE N° 236

OGGETTO: D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005 recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", pubblicato sulla G.U. n. 198 del 26 agosto 2005. Informativa relativa alle procedure da adottare per le elezioni dei Consigli degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Si ripropone il testo della Circolare n° 226 del 27 agosto 2005 coordinato con i pareri espressi dal Ministero della Giustizia e con le osservazioni del Consiglio Nazionale dei Geologi, resi già noti con le Circolari nn. 228/2005, 229/2005, 230/2005, 233/2005, 234/2005 e 235/2005.

La presente Circolare sostituisce la precedente Circolare n° 226/2005.

Indizione delle elezioni

Le elezioni devono essere indette (cioè fissando la data dalla quale decorrono i 15 giorni per la data di svolgimento delle elezioni) almeno 50 giorni prima della scadenza del mandato con delibera del Consiglio. Nella delibera di indizione delle elezioni, ai sensi del comma 8, dell'art. 3, del D.P.R. n. 169/2005, il Consiglio sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed almeno due Scrutatori.

L'indizione viene comunicata agli iscritti non sospesi dall'esercizio della professione, con avviso da inoltrare entro e non oltre il 10° giorno precedente quello fissato per la prima votazione. E' opportuno, attesa l'estrema concisione dei tempi utili previsti nel citato DPR per le operazioni, fissati in 15 giorni, provvedere all'invio dell'avviso lo stesso giorno della indizione.

La prima votazione **deve** tenersi il 15° giorno successivo alla data di indizione.

Così, ad esempio, se il mandato scade il 30 dicembre, l'indizione deve essere fissata non oltre il giorno 10 novembre. La prima votazione deve avvenire il 25 novembre e la comunicazione deve essere effettuata almeno entro il 15 novembre, fermo restando l'opportunità di inoltrarla lo stesso giorno della indizione, cioè il 10 novembre.

L'avviso deve essere inoltrato a mezzo posta prioritaria, ovvero, a mezzo fax con relativa ricevuta, o, ancora, a mezzo posta elettronica certificata. L'avviso deve in ogni caso anche essere pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale.

L'Ordine ha l'onere di provare l'effettivo invio delle comunicazioni, quindi in caso di invio a mezzo posta prioritaria l'Ordine dovrà richiedere alle Poste S.p.A. una attestazione di invio.

Nelle ipotesi in cui il numero degli iscritti sia superiore a 500, in luogo della comunicazione, nei medesimi termini, può effettuarsi la pubblicazione in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso deve contenere:

- l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto della prima, della eventuale seconda e della eventuale terza votazione;
- l'indicazione delle procedure elettorali e, quindi, della possibilità di richiedere la scheda per esercitare il diritto di voto a mezzo posta;
- l'indicazione del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni. Tale data deve considerarsi il riferimento temporale per la formazione delle liste dei votanti;
- l'indicazione della facoltà di segnalare al Consiglio dell'Ordine la candidatura fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione;
- l'indicazione di verificare sul sito web del Consiglio dell'Ordine Regionale e del Consiglio Nazionale il raggiungimento o meno del quorum ai fini della seconda e terza votazione, mancando i tempi necessari per la spedizione di specifica comunicazione;
- l'indicazione di votare solo i candidati ufficiali riportati sui siti web degli Ordini, del Consiglio Nazionale e presso i seggi, nel numero massimo individuato dalle righe riportate sulla scheda;
- l'indicazione del numero massimo dei candidati della sez. A e della sez. B che è possibile votare, con l'avvertenza che gli eventuali nominativi eccedenti sono considerati come non apposti.

Qualora siano istituiti seggi al di fuori della sede dell'Ordine, l'avviso dovrà anche indicare gli iscritti che fanno capo a ciascuna sede; l'elenco degli iscritti aventi diritto e le candidature saranno trasmesse, a cura del Presidente dell'Ordine, al Presidente di ciascun seggio elettorale.

Le candidature saranno pubblicate così come pervenute all'Ordine, anche raggruppate per liste, in ordine cronologico.

Per ovviare almeno in parte alla ristrettezza dei tempi fissati dalla norma per l'effettuazione delle operazioni elettorali, questo Consiglio Nazionale suggerisce di anticipare l'inoltro dell'avviso rispetto alla data di indizione delle elezioni, in uno con la scheda elettorale.

Detto avviso di convocazione, pertanto, inoltrato agli iscritti in una data precedente a quella della indizione, dovrà contenere espressa riserva di successiva comunicazione concernente il numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione, nonché l'invito ad anticipare la presentazione di eventuali candidature per favorirne la divulgazione.

In tal caso, l'Ordine provvederà ad adottare la delibera della indizione, ad esempio, anche trenta giorni prima della data fissata dalla norma per l'indizione stessa, che dovrà essere riportata in delibera.

Per garantire l'osservanza del comma 4 dell'art. 3 del DPR n. 169/2005, secondo cui l'avviso deve contenere anche l'indicazione degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione, l'Ordine dovrà, quindi, procedere all'inoltro di un secondo avviso il giorno stesso della indizione contenente tale indicazione.

Data delle elezioni degli OO.RR. e del C.N.G. fissate dalla legge 168/2005 per l'anno 2005.

A norma dell'art. 4 della legge 17 agosto 2005, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005 (ex decreto legge 30 giugno 2005, n. 115), le elezioni dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi sono indette alla data del 15 settembre 2005.

Gli avvisi dovranno essere spediti almeno entro il 20 settembre 2005, salvo l'adozione delle procedure anticipatorie di cui sopra.

Le candidature dovranno pervenire agli Ordini Regionali entro il giorno 23 settembre, anche a mezzo fax. E' opportuno, perciò, come innanzi detto, che gli Ordini invitino gli iscritti a presentare eventuali candidature prima della data di indizione, allo scopo di consentirne la divulgazione.

La prima votazione si terrà alle date del 30 settembre 2005 e del 1 ottobre 2005.

La eventuale seconda votazione si terrà dal 3 ottobre 2005 all'11 ottobre 2005. Per gli Ordini con meno di tremila iscritti dal 3 ottobre 2005 al 6 ottobre 2005.

La eventuale terza votazione si terrà dal 12 ottobre 2005 al 22 ottobre 2005. Per gli Ordini con meno di tremila iscritti dal 7 ottobre 2005 al 12 ottobre 2005.

Le elezioni del Consiglio Nazionale dovranno essere indette in data 31 ottobre 2005.

Gli avvisi dovranno essere spediti almeno entro il 5 novembre 2005, salvo l'adozione della procedura anticipatoria di cui sopra.

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio Nazionale entro l'8 novembre 2005, anche a mezzo fax. E' opportuno che le candidature pervengano prima di tale scadenza allo scopo di consentirne la divulgazione.

La prima votazione si terrà alle date 15 novembre 2005 e 16 novembre 2005.

La eventuale seconda votazione si terrà dal 17 novembre 2005 al 21 novembre 2005.

La eventuale terza votazione si terrà dal 22 novembre 2005 al 26 novembre 2005.

Poteri / doveri del Consiglio uscente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica.

Quorum costitutivo.

- Prima votazione: Ordini con più di 1.500 iscritti e Consiglio Nazionale, elezione valida se ha votato 1/3 degli aventi diritto;
Ordini con meno di 1.500 iscritti, elezione valida se ha votato 1/2 degli aventi diritto;
- Seconda votazione: Ordini con più di 1.500 iscritti e Consiglio Nazionale, elezione valida se ha votato 1/5 degli aventi diritto;
Ordini con meno di 1.500 iscritti, elezione valida se ha votato 1/4 degli aventi diritto;
- Terza votazione: elezione valida qualunque sia il numero dei votanti.

Esercizio del diritto di voto.

Il diritto di voto può essere esercitato dagli iscritti presso il seggio o i seggi istituiti nella sede o fuori della sede dell'Ordine, ovvero, mediante lettera raccomandata.

Nell'ipotesi in cui siano istituiti più seggi, le urne, debitamente sigillate, devono essere trasmesse prima dell'inizio dello scrutinio, al seggio centrale.

Per la votazione a mezzo lettera raccomandata, l'elettore deve richiedere la scheda debitamente timbrata alla segreteria dell'Ordine. La scheda con il voto deve pervenire all'Ordine in busta chiusa prima della chiusura della prima votazione. Sulla busta contenente la scheda deve essere apposta la firma dell'elettore autenticata secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n° 53/1990, cioè Giudici di pace, Cancellieri e Collaboratori di cancelleria di Corte d'Appello e Tribunali, Segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, Segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dai Sindaci e dai Presidenti delle Province, Notai e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione.

L'autenticazione della firma eseguita in modo difforme comporta la nullità del voto.

La busta deve essere conservata dall'Ordine sotto la responsabilità del Presidente.

Alla chiusura della prima votazione il Presidente dell'Ordine consegna le buste al Presidente del seggio centrale che ne controlla l'integrità, la correttezza dell'autenticazione e l'invio a mezzo singola lettera raccomandata.

La busta viene aperta e la scheda deposta nell'urna a cura del Presidente del seggio soltanto nel caso in cui sia raggiunto il quorum costitutivo e solo dopo aver preso nota dell'avvenuta votazione per posta nell'elenco degli elettori.

Nell'ipotesi in cui il quorum costitutivo non venga raggiunto, il voto espresso per corrispondenza viene computato ai fini del calcolo del quorum della seconda ed eventualmente della terza votazione.

Concorrono a formare detti quorum anche i voti trasmessi per posta che pervengano nel corso della seconda e terza votazione.

L'iscritto che ha espresso il voto per corrispondenza, in seconda e terza votazione può votare personalmente. In tal caso la busta contenente la scheda viene archiviata. Pertanto in seconda ed in terza votazione in sede di scrutinio, prima dell'apertura delle buste inviate a mezzo posta, e prima dell'inserimento della scheda nell'urna, occorrerà verificare se nell'elenco degli elettori sussista già l'annotazione dell'avvenuta espressione di voto direttamente al seggio (*v. par. Procedura di votazione*).

Composizione del seggio.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori sono scelti per ciascun seggio tra gli iscritti, con la delibera che indice le elezioni.

Procedura di votazione.

Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

L'ammissione dell'elettore al voto è preceduta dalla identificazione personale dello stesso o mediante la verifica di un documento di identità o mediante riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'avvenuta votazione al seggio è attestata dalla firma di uno scrutatore apposta accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori (art. 5, legge 25 luglio 1066, n° 616).

La scheda elettorale, predisposta in unico modello per tutte e tre le votazioni, è composta da un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere.

L'elettore deve votare in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o candidati per i quali intende votare.

I nominativi eventualmente indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna Sezione si considerano non apposti (*v. par. Indizione delle elezioni*).

La scheda va deposta chiusa nell'urna.

Candidature.

Le candidature possono essere indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione.

Il Consiglio è tenuto a garantire una idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

Mancato raggiungimento del quorum.

Nel caso di mancato raggiungimento del quorum il Presidente deve sigillare in un plico le schede votate al seggio al fine di provvedere alla successiva archiviazione.

Il Presidente deve poi rinviare alla successiva votazione che deve avvenire il giorno successivo feriale.

Le schede sigillate nel plico per l'archiviazione non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione, mentre vi concorrono quelle pervenute per posta.

Apertura del seggio e chiusura delle votazioni.

Il seggio è chiuso dalle ore 22,00 alle ore 9,00.

In prima votazione il seggio è aperto per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi, sia per gli Ordini Regionali e sia per il Consiglio Nazionale.

In seconda votazione il seggio è aperto per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi, ovvero, per gli ordini con meno di tremila iscritti e per il Consiglio Nazionale, per otto ore al giorno per i quattro giorni immediatamente consecutivi.

In terza votazione il seggio è aperto per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi, ovvero, per gli ordini con meno di tremila iscritti e per il Consiglio Nazionale, per otto ore al giorno per i cinque giorni immediatamente consecutivi.

La chiusura della votazione viene dichiarata dal presidente al termine delle operazioni di voto.

Dopo la chiusura si provvede alla verifica della sussistenza del quorum. Nel caso di prima e seconda votazione, qualora il quorum non sia stato raggiunto, il Presidente distingue in due separati plichi i voti espressi per corrispondenza, occorrenti ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione, da quelli espressi personalmente che verranno archiviati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum si rinvia per la seconda e terza votazione al successivo giorno feriale.

Il mancato raggiungimento del quorum, stante l'assenza di indicazioni normative, verrà comunicato agli iscritti mediante avviso pubblicato sui siti ufficiali degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Scrutinio

Alle ore 9,00 del primo giorno successivo alla chiusura della votazione, qualora si sia raggiunto il quorum, il Presidente del seggio, con l'assistenza di due scrutatori, procede allo scrutinio.

Risultati delle elezioni

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Nell'ipotesi di carenza di candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, è eleggibile qualsiasi iscritto alla medesima sezione B. Nel caso in cui non vi siano iscritti a detta sezione, i consiglieri sono tutti eletti tra i candidati iscritti alla sezione A.

Nell'ipotesi di carenza di candidature da parte di iscritti alla sezione A dell'albo, è eleggibile qualsiasi iscritto.

Nel caso di parità di voti è preferito colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità, il maggiore di età.

Proclamazione dei risultati.

Il risultato delle elezioni è proclamato dal Presidente del seggio centrale il quale dà anche immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

l'articolo 1, commi primo, dalle parole "ed è composto" alla parola "membri", e quarto; l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; l'articolo quarto, commi primo e secondo; l'articolo 5, commi quinto e sesto; l'articolo 6, commi primo, secondo e terzo; l'articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616; l'articolo 2, commi 1, dalle parole ", che è composto" alla parola "superiore", e 2; l'articolo 4, comma 2, dalla parola "Ove" alla parola "incolpato.", della legge 12 novembre 1990, n. 339.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

